



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

**DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 41 DEL 27/07/2015

Oggetto: **TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI- ANNO 2015**

L'anno **Duemilaquindici**, il giorno ventisette del mese di **Luglio**, alle ore 17:30, nella sede comunale, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

(omissis il verbale)

PRESIEDE il SINDACO dott. TOTI GABRIELE

Dei componenti il Consiglio Comunale:

		Presente	Assente			Presente	Assente
1.	TOTI GABRIELE	X		11.	MORETTI GIORGIO	X	
				12.	FANTOZZI LAURA	X	
2.	TURINI GRAZIANO	X		13.	MOLA LUIGI		X
3.	NARDINELLI GIULIO	X		14.	ROSSI AURORA	X	
4.	BONCIOLINI CHIARA	X		15.	GIOSAFAT SCADUTO	X	
5.	GROSSI FEDERICO	X		16.	DE MONTE CRISTINA	X	
6.	NELLI ANDREA	X		17.	TRASSINELLI LUCA	X	
7.	BOLDRINI DAVID	X		18.			
8.	MEROLA LIDA	X		19.			
9.	MAFFEI VERONICA	X		20.			
10.	BERTONCINI ANTONIO	X		21.			
						16	1

ne risultano **PRESENTI** n. 16 e **ASSENTI** n. 1.

PARTECIPA il dott. CELANO ROSARIO in qualità di SEGRETARIO GENERALE, incaricato della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO CHE con delibera di C.C. n. 41 del 06.08.2014 e successivamente rettificata per mero errore materiale con delibera consiliare n. 50 dell'11.09.2014 sono state approvate le seguenti aliquote TASI per l'esercizio 2014 nonchè il regolamento di disciplina del tributo:

a) aliquota pari al 3,3 per mille per abitazione principale di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ed A/7 e relative pertinenze .

Per "abitazione principale" si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze:

- l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che la stessa non risulti locata;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze.

Alle abitazioni come sopra definite si applicano le seguenti detrazioni:

Importo complessivo rendita catastale (espressa in euro) NON RIVALUTATA DEL 5% dell'unità immobiliare adibita ad abitazione	euro
--	-------------

principale + pertinenze	
RENDITA MINORE O UGUALE A 300 euro	110,00
RENDITA SUPERIORE A 300 E MINORE O UGUALE A 600	80,00
RENDITA SUPERIORE A 600 E MINORE O UGUALE A 900	60,00
RENDITA SUPERIORE A 900 E MINORE O UGUALE A 1200	30,00
RENDITA SUPERIORE A 1200	0,00

- la detrazione suindicata è UNICA e non è applicabile per scaglioni di rendita;
- la rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze non sono rivalutate del 5%;

DETRAZIONE FIGLI:

- pari a 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. La detrazione NON SI APPLICA per quelle fattispecie in cui rendita catastale ai fini TASI (abitazione principale+pertinenze) risulta essere superiore a 1.200,00 euro.

b) aliquota pari al 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati

c) aliquota pari all'1 per mille all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, di proprietà di un soggetto passivo nel caso in cui lo stesso o un suo familiare convivente sia invalido o portatore di handicap riconosciuto al 100%, oppure portatore di handicap con situazione riconosciuta di gravità, ai sensi della Legge 05.02.1992 n. 104, con ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 20.000,00 previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 31.12.2014.

DATO ATTO che il gettito della TASI concorre al finanziamento dei servizi indivisibili, così come dettagliatamente individuati nel regolamento comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO pertanto che i relativi introiti, stimati per l'anno 2015, al netto delle detrazioni, in circa euro 1.580.000,00 sono destinati alla parziale copertura dei seguenti costi dei servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2015:

- Funzioni nel campo della viabilità' (Funz.8- serv.1-2)	euro 632.761,00
- Funzioni nel settore sociale	euro 891.000,00
- Anagrafe, elettorale e polizia municipale	
(al netto proventi contravvenzionali vincolati)	euro 442.350,00

RITENUTO, per l'anno 2015, apportare le seguenti modifiche al sistema di detrazioni applicati per le abitazioni principali come definite al punto a):

Importo complessivo rendita catastale (espressa in euro) NON RIVALUTATA DEL 5% dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale + pertinenze	euro
RENDITA MINORE O UGUALE A 300 euro	160,00
RENDITA SUPERIORE A 300 E MINORE O UGUALE A 600	130,00
RENDITA SUPERIORE A 600 E MINORE O UGUALE A 900	95,00
RENDITA SUPERIORE A 900 E MINORE O UGUALE A 1200	30,00
RENDITA SUPERIORE A 1200	0,00

- la detrazione suindicata è UNICA e non è applicabile per scaglioni di rendita;
- la rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze non sono rivalutate del 5%;

RITENUTO altresì, per l'anno 2015, apportare le seguenti modifiche al sistema di detrazioni applicate per figli a carico di cui alla fattispecie indicata al punto a);

DETRAZIONE FIGLI:

- pari a 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, **fiscalmente a carico**, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. **Si devono considerare a carico i figli che nel corso dell'anno 2014, hanno percepito un reddito complessivo pari o inferiore ad euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili;**

DATO ATTO che il gettito TASI stimato dagli uffici in applicazione delle suddette aliquote e detrazioni, sulla base dei dati disponibili dei versamenti dell'anno 2014 nonchè di quanto contenuto nella banca dati comunale dovrebbe essere sufficiente e necessario a garantire gli equilibri del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017;

RITENUTO altresì confermare l'azzeramento dell'aliquota d'imposta TASI per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle indicate precedentemente ai punti a) e b), compreso le abitazioni principali ricadenti esclusivamente nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTO che con Decreto ministeriale del 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2015, n. 115, è stato differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015, il termine di approvazione da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e artt. 6 e 7 del Regolamento dei controlli interni, che si allegano all'originale del presente atto;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 3 (Rossi, De Monte, Trassinelli), astenuti n. 1 (Scaduto), su n. 16 Consiglieri presenti e n. 15 Consiglieri votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, in base alle motivazioni indicate nella premessa del seguente atto, le seguenti aliquote per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015:

a) aliquota pari al 3,3 per mille per abitazione principale di categoria A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ed A/7 e relative pertinenze.
--

Per “abitazione principale” si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze:

- l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che la stessa non risulti locata;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- l'unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze.

Alle abitazioni come sopra definite si applicano le seguenti detrazioni:

Importo complessivo rendita catastale (espressa in euro) NON RIVALUTATA DEL 5% dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale + pertinenze	euro
RENDITA MINORE O UGUALE A 300 euro	160,00
RENDITA SUPERIORE A 300 E MINORE O UGUALE A 600	130,00
RENDITA SUPERIORE A 600 E MINORE O UGUALE A 900	95,00
RENDITA SUPERIORE A 900 E MINORE O UGUALE A 1200	30,00
RENDITA SUPERIORE A 1200	0,00

- la detrazione suindicata è UNICA e non è applicabile per scaglioni di rendita;
- la rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze non sono rivalutate del 5%;

DETRAZIONE FIGLI:

- pari a 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, **fiscalmente a carico**, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. **Si devono considerare a carico i figli che nel corso dell'anno 2014, hanno percepito un reddito complessivo pari o inferiore ad euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili**

b) aliquota pari al 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati

c) aliquota pari all'1 per mille all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, di proprietà di un soggetto passivo nel caso in cui lo stesso o un suo familiare convivente sia invalido o portatore di handicap riconosciuto al 100%, oppure portatore di handicap con situazione riconosciuta di gravità, ai sensi della Legge 05.02.1992 n. 104, con ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 20.000,00 previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 31.12.2014.

2. DI PROCEDERE all'azzeramento dell'aliquota d'imposta TASI per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle indicate precedentemente ai punti a) e b), e c) compreso le abitazioni principali ricadenti esclusivamente nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 11, comma 1, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002 e secondo quanto previsto dal comma 15 dell'art. 13 D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 211/2011.

Inoltre, considerata l'urgenza del presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con:

voti favorevoli n. 12;

voti contrari n. 3 (Rossi, De Monte, Trassinelli);

astenuti n. 1 (Scaduto);

su n. 16 Consiglieri presenti e n. 15 Consiglieri votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

CELANO ROSARIO

IL SINDACO

TOTI GABRIELE

Copia cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e successive modificazioni.